

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 27 maggio 1998, n. 44 “ Iniziative a favore della famiglia”, e in particolare, l’art. 19 bis (contributi a favore di soggetti portatori di grave handicap sensoriale);

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell’art. 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449);

Visto il decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130 (Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 in materia di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate);

Vista la legge regionale 4 settembre 2001, n. 18 (Approvazione del piano socio-sanitario regionale per il triennio 2002/2004) e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che:

- gli articoli 4, comma 1, e 5, comma 1, lett. b, n. 9, della l.r. 18/2001 assegnano in capo alla Giunta regionale la definizione delle soglie d’accesso alle prestazioni sociali agevolate e la determinazione dei criteri di partecipazione alle spese di funzionamento dei servizi sociali e socio-educativi da parte dei beneficiari e dei loro familiari;
- l’articolo 4, comma 2, della l.r. 18/2001 prevede che la condizione economica dei soggetti tenuti alla compartecipazione alla spesa sociale è determinata sulla base dell’indicatore regionale della situazione economica;

Ritenuto che tra gli scopi delle politiche regionali in materia di servizi sociali vi siano la realizzazione e la garanzia dell’equità dei trattamenti dei cittadini valdostani, indipendentemente dall’ente erogatore dei servizi, e la promozione della autoresponsabilizzazione delle famiglie;

Vista la legge regionale 20 giugno 2006, n. 13 (Approvazione del Piano regionale per la Salute ed il Benessere sociale 2006/2008), e, in particolare, l’Attività B (consolidamento ed estensione dell’utilizzo di strumenti atti a garantire l’equità di accesso alle prestazioni e ai servizi) dell’Obiettivo 20 (Completare la definizione degli standard delle prestazioni sociali e consolidare ed estendere l’utilizzo di strumenti atti a garantire l’equità di accesso alle prestazioni e ai servizi), che tra le azioni prevede la valutazione degli esiti della sperimentazione dell’I.R.S.E. nel contesto delle politiche sociali, con il coinvolgimento delle parti sociali, sentita la competente commissione consiliare, nonché l’obiettivo 23 (Sviluppare gli interventi tesi a contrastare le situazioni di bisogno sociale, con particolare attenzione alla disabilità e alla non autosufficienza);

Tenuto conto che:

- l’art. 19 bis, comma 1, della l.r. 44/1998 assegna in capo all’Amministrazione regionale l’erogazione di contributi in favore di soggetti portatori di grave handicap sensoriale certificato che, per attendere al loro percorso scolastico e formativo, accedono a servizi scolastici, educativi e formativi, specifici per la tipologia di handicap posseduto, anche al di fuori del territorio regionale;

- l'art. 19 bis, comma 2, della l.r. 44/1998 prevede che l'Amministrazione regionale conceda tali contributi per un importo pari al 90% delle spese sostenute per l'iscrizione e la frequenza delle attività di cui sopra, ivi comprese le spese di soggiorno in istituti dedicati, e non può comunque eccedere l'importo di 10.000 euro annui, oneri fiscali inclusi;
- l'art. 19 bis, comma 4 della l.r. 44/1998 prevede che i contributi siano cumulabili con borse di studio e altri benefici economici di sostegno all'istruzione;

Ravvisata la necessità di definire le modalità e i criteri per l'applicazione dell'art. 19 bis della l.r. 44/1998 "Contributi a favore di soggetti portatori di grave handicap sensoriale", come previsto dal comma 3 dell'articolo medesimo;

Richiamata la propria deliberazione n. 1266 in data 11 maggio 2007, concernente l'approvazione dell'indicatore regionale della situazione economica di cui all'art. 4 della L.R. 18/2001 e all'obiettivo 20 del piano regionale per la salute ed il benessere sociale 2006/2008, che introduce, a partire dal 01.07.2007, nuove modalità di calcolo dell'Indicatore Regionale della Situazione Economica (IRSE);

Richiamata la propria deliberazione n. 1581 in data 8 giugno 2007, concernente l'applicazione dal 01.07.2007 del criterio della riparametrazione delle aggiuntive regionali negli interventi economici assistenziali alternativi all'istituzionalizzazione previsti dalla l.r. 22/1993;

Considerato che il punto 6) della deliberazione sopra citata n. 1266/2007 stabilisce che, ai fini della definizione dell'Indicatore Regionale della Situazione Economica, debba essere valutata la situazione economica dei nuclei familiari – nel loro complesso - nel momento in cui si trovano a vivere in situazioni di difficoltà socio-economica, e debba essere privilegiato il criterio della proporzionalità nella definizione delle modalità di compartecipazione nella spesa;

Ritenuto necessario dal Servizio disabili provvedere alla concessione del contributo previsto dall'art. 19 bis della l.r. 44/1998 secondo quanto stabilito all'art. 4 comma 1, della legge l.r. 18/2001, che prevede, fra l'altro, per i servizi non gratuiti il pagamento di una quota di compartecipazione da parte dei beneficiari e dei loro familiari;

Ritenuto necessario, per i motivi sopra esposti e per un principio di equità che deve uniformare i criteri di accesso dei cittadini alle prestazioni agevolate ed ai servizi, applicare le nuove disposizioni di calcolo dell'IRSE all'erogazione dei contributi a favore di soggetti portatori di grave handicap sensoriale;

Atteso che l'Indicatore Regionale della Situazione Economica (IRSE) consiste nella certificazione attestante la situazione economica dichiarata dagli utenti, costituita dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica e dalla relativa certificazione I.S.E.E., ovvero l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente del nucleo anagrafico, al quale vanno aggiunti, riparametrati alla scala di equivalenza, le eventuali rendite INAIL, le provvidenze di cui alla legge regionale n. 11 del 7 giugno 1999, le pensioni, gli assegni e le rendite a qualsiasi titolo percepiti dai beneficiari, non soggetti ad IRPEF, nonché i redditi prodotti all'estero non compresi nell'I.S.E.E.;

Ritenuto opportuno dal Servizio disabili stabilire che il contributo annuale, pari al 90% delle spese sostenute, e comunque non eccedente l'importo di 10.000,00 euro annui, oneri

fiscali inclusi, venga concesso a soggetti il cui nucleo familiare abbia un IRSE non superiore a 85.000,00 euro;

Ritenuto opportuno che alla domanda di concessione del contributo in questione, da presentare su apposito modulo predisposto dal Servizio disabili, venga allegata la seguente documentazione:

- copia del verbale di visita medica attestante l'invalidità civile rilasciato dalla Commissione per l'accertamento dell'invalidità civile per soggetto portatore di grave handicap sensoriale;
- estratto del verbale di visita medica attestante la situazione di gravità della persona handicappata rilasciato dalla Commissione per l'accertamento dell'handicap ai sensi della legge 104/1992, o, per i casi previsti dal comma 3 dell'articolo 94 della legge n. 289 del 27 dicembre 2002, dalla dichiarazione di situazione di gravità rilasciata dal medico di base dell'utente;
- copia dell'atto di iscrizione presso istituzione scolastica/educativa/formativa, specifica per la tipologia di handicap posseduto, anche al di fuori del territorio regionale;
- documentazione attestante le spese sostenute per l'iscrizione e la frequenza delle attività di cui al comma 1 dell'art. 19 bis della legge regionale n. 44/1998, ivi comprese le spese di soggiorno in istituti dedicati;
- la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) valevole per la richiesta di prestazioni sociali agevolate o per l'accesso agevolato ai servizi di pubblica utilità;

Ritenuto inoltre di fissare nella data del 15 novembre di ogni anno il termine per la presentazione delle domande di concessione del contributo di cui trattasi;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 4223 in data 29 dicembre 2006 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2007/2009, con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio, degli obiettivi gestionali correlati e di disposizioni applicative;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 230 del 9 febbraio 2007, concernente "Variazione al bilancio di previsione della Regione per l'anno 2007 e per il triennio 2007/2009 per il prelievo dal Fondo regionale per le Politiche Sociali e conseguente modifica al bilancio di gestione";

Richiamato l'obiettivo 152203 "Gestione degli interventi per lo sviluppo e l'integrazione sociale delle persone disabili";

Visto il parere favorevole rilasciato dal Dirigente del Servizio disabili e dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali, ai sensi del combinato disposto degli articoli 13, comma 1, lettera "e" e 59, comma 2, della legge regionale n. 45/1995, sulla legittimità della presente proposta di deliberazione;

Su proposta dell'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, sig. Antonio Fosson;

Ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

1. di approvare come segue le modalità e i criteri per la concessione dei contributi a favore di soggetti portatori di grave handicap sensoriale previsti dall'art. 19bis della legge regionale 27 maggio 1998, n. 44, recante "Iniziative a favore della famiglia":
 - a) la domanda per la concessione di un contributo annuale per servizi in favore di soggetti portatori di grave handicap sensoriale certificato che, per attendere al loro percorso scolastico e formativo, accedono a servizi scolastici, educativi e formativi, specifici per la tipologia di handicap posseduto, anche al di fuori del territorio regionale, è redatta su apposito modulo predisposto dal Servizio disabili;
 - b) la domanda per la concessione del contributo annuale deve essere presentata al Servizio disabili della Direzione politiche sociali dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali entro il 15 novembre di ogni anno, corredata della seguente documentazione:
 - copia del verbale di visita medica attestante l'invalidità civile rilasciato dalla Commissione per l'accertamento dell'invalidità civile per soggetto portatore di grave handicap sensoriale;
 - estratto del verbale di visita medica attestante la situazione di gravità della persona handicappata rilasciato dalla Commissione per l'accertamento dell'handicap ai sensi della legge 104/1992, o, per i casi previsti dal comma 3 dell'articolo 94 della legge n. 289 del 27 dicembre 2002, dalla dichiarazione di situazione di gravità rilasciata dal medico di base dell'utente;
 - copia dell'atto di iscrizione presso istituzione scolastica/educativa/formativa, specifica per la tipologia di handicap posseduto, anche al di fuori del territorio regionale;
 - documentazione idonea attestante le spese sostenute per l'iscrizione e la frequenza delle attività di cui al comma 1 dell'art. 19 bis della legge regionale n. 44/1998, ivi comprese le spese di soggiorno in istituti dedicati;
 - la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) valevole per la richiesta di prestazioni sociali agevolate o per l'accesso agevolato ai servizi di pubblica utilità;
 - c) la concessione del contributo è disposta con provvedimento dal Dirigente del Servizio disabili entro 90 giorni dal ricevimento della domanda;
 - d) i contributi di cui all'art 19 bis, comma 1, sono concessi, una sola volta all'anno, ai richiedenti aventi diritto;
2. di stabilire che il contributo annuale di cui al precedente punto 1, pari al 90% delle spese sostenute, e comunque non eccedente l'importo di 10.000,00 euro annui, oneri fiscali inclusi, venga concesso a soggetti il cui nucleo familiare abbia un IRSE non superiore a 85.000,00 euro;
3. di stabilire che nel caso in cui il beneficiario del servizio si rifiuti di presentare la dichiarazione sostitutiva unica e l'autocertificazione delle aggiuntive regionali non sarà concesso il contributo sulla spesa previsto dalla legge regionale in questione;

4. di stabilire che tale spesa graverà sul Capitolo 61314 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 2007 "Contributi a favore di soggetti portatori di grave handicap sensoriale" – Rich. n. 13835 che presenta la necessaria disponibilità;
5. di stabilire che all'approvazione e all'impegno della spesa si provvederà con successivi provvedimenti dirigenziali.